

Aggiornamento normativo del 25/05/2021

Decreto Ministeriale n. 221907 del 13 maggio 2021 (Pubblicato il 24 maggio 2021 sulla G.U.R.I. n. 122) - "Disposizioni per l'attuazione del Reg. (CE) n. 1235/2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi e che abroga e sostituisce il Decreto del 18 febbraio 2021, n. 91718".

Con il Decreto n. 221907 del 13 maggio 2021 il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha abrogato e sostituito il DM 91718/2021, apportando le seguenti modifiche all'Allegato 2 del Decreto:

- ✚ sospensione dell'applicazione delle disposizioni relative ai campionamenti obbligatori da effettuarsi su tutte le partite importate di cui alla lettera b) dell'allegato 2 del DM 91718/2021.

Il Decreto n. 221907 del 13 maggio 2021 ha confermato quanto segue:

- ✚ campionamenti obbligatori da effettuarsi su tutte le partite importate ed appartenenti alle categorie indicate annualmente nelle linee guida della Commissione Europea sui controlli addizionali per i prodotti biologici importati;
- ✚ per ogni importatore <<attivo>> campionamento obbligatorio da effettuarsi su almeno una partita di prodotto importato nel corso dell'anno;
- ✚ obbligo di effettuare 2 controlli l'anno per tutti gli importatori che, nel 2019, abbiano effettuato almeno 5 operazioni di importazione (anche soltanto di pochi Kg di merce), o abbiano importato anche una sola partita maggiore di 1 ton., ovvero che importi sia prodotto biologico che convenzionale;
- ✚ obbligo di effettuare 3 controlli l'anno per tutti gli importatori che hanno avuto provvedimenti di irregolarità e infrazioni emessi negli ultimi 5 anni, o in casi di ricorrenza di due fattori riportati al punto precedente.

«Iscrizione Albo importatori prodotti biologici»

L'art. 1 del DM 221907/2021 stabilisce che le importazioni di prodotti biologici da Paesi terzi possono essere effettuate esclusivamente dagli Operatori iscritti nella categoria "Importatori" dell'Elenco nazionale degli Operatori biologici (consultabile sul sito del SINAB).

L'art. 2 del DM 221907/2021 stabilisce che per "primo destinatario deve intendersi ogni persona fisica o giuridica iscritta nella categoria "Importatori" o "Preparatori".

Per i prodotti biologici vitivinicoli trasformati il comma 6 stabilisce, in deroga al comma 5, che in caso di rilevazione di acido etilfosfonico si applica il limite di 0,05 mg/kg tenuto conto della possibile trasformazione dell'acido fosfonico/fosforoso in etilfosfonico a causa della presenza di etanolo nei trasformati enologici. La predetta deroga si applica fino al 31 dicembre 2022.

«Utilizzo di TRACES»

Gli importatori, i primi destinatari e gli Organismi di controllo, per la gestione di propria competenza del Certificato di Ispezione (COI), utilizzano il sistema informativo veterinario integrato TRACES (Trade Control and Expert System).

«Comunicazione preventiva di arrivo merce»

Gli importatori devono trasmettere al Ministero una comunicazione preventiva di arrivo merce, utilizzando i servizi resi disponibili dal Sistema informatico biologico (SIB) **entro sette giorni** antecedenti l'arrivo di ogni partita al punto di ingresso doganale.

Le eventuali modifiche alle comunicazioni devono essere trasmesse dagli importatori **entro ventiquattro ore** antecedenti la data di arrivo prevista.

L'importatore, ove richiesto dalle Autorità competenti o dal proprio Organismo di controllo, ha l'obbligo di fornire ogni eventuale integrazione alle suddette comunicazioni.

«Controllo degli importatori»

Gli Organismi di controllo devono assicurare, per ogni importatore controllato, una frequenza dei controlli basata su una specifica valutazione del rischio di inosservanza delle norme di produzione biologica tenendo conto:

- ✚ delle quantità dei prodotti importati;
- ✚ dei risultati dei precedenti controlli;
- ✚ del rischio di scambio di prodotti;
- ✚ qualsiasi altra informazione relativa al sospetto di non conformità del prodotto biologico importato.

Sono individuati una serie di “*fattori di rischio*” specifici per l'attività di importazione:

A	Provvedimenti di irregolarità e infrazioni emessi negli ultimi cinque anni
B	Numero di importazioni effettuate nell'anno precedente \geq 5
C	Dimensione della singola partita importata nell'anno precedente \geq 1 t.
D	Importatore misto (importatore che non tratta esclusivamente prodotto biologico).

Per ogni “fattore di rischio” sono individuati tre diversi livelli di rischio: **ALTO, MEDIO, BASSO**:

CLASSE IMPORTATORI	FATTORI DI RISCHIO	FREQUENZA CONTROLLI
IMPORTATORE A BASSO RISCHIO	nessun fattore di rischio tra quelli riportati nella tabella precedente	un controllo annuale
IMPORTATORE A MEDIO RISCHIO	un solo fattore di rischio diverso dal fattore di rischio A della tabella precedente	due controlli all'anno
IMPORTATORE A ALTO RISCHIO	✚ presenza del fattore di rischio A della tabella precedente; ✚ più di un fattore di rischio tra quelli riportati nella tabella precedente	tre controlli all'anno

«Campionamento obbligatorio delle partite importate»

Gli Organismi di controllo devono assicurare, per ogni importatore controllato, un programma di campionamento elaborato in funzione dei valori di rischio che un operatore importi prodotti non conformi, fissato in base ad una frequenza minima annuale di prelevamento/analisi:

Fattori di rischio	FREQUENZA MINIMA CAMPIONAMENTO
Prodotti importati dai Paesi terzi ed appartenenti alle categorie indicate annualmente nelle LG della Commissione Europea sui controlli addizionali per i prodotti biologici importati	100% partite importate
Importatori attivi	Almeno 1 partita importata nell'anno

Le analisi, eseguite sui prodotti importati dai Paesi terzi ed appartenenti alle categorie indicate annualmente nelle LG della Commissione Europea sui controlli addizionali per i prodotti biologici importati, **non rientrano nel computo delle percentuali minime di campioni** che ogni anno l'Organismo di controllo deve analizzare ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, del Reg. (CE) 889/2008.

L'attività di campionamento è svolta anche presso i punti di ingresso, prima dell'immissione in libera pratica della partita. Pertanto il campionamento si potrà effettuare presso:

- ✚ la dogana di arrivo, prima dell'immissione in libera pratica della partita importata; o
- ✚ il primo destinatario.

L'Organismo di controllo, qualora rilevi non conformità durante i controlli effettuati presso i punti di ingresso, trasmette al Ministero una segnalazione OFIS ai sensi del D.M. 14458/2011, informando l'Ufficio Doganale competente.

«Abrogazione»

Il DM 18 febbraio 2021, n. 91718 è abrogato.

«Entrata in vigore»

Il DM 13 maggio 2021, n. 221907 91718 entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione (25 maggio 2021) sino alla data del 31 dicembre 2021, salvo diversa determinazione dell'autorità competente.

